

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-2735 del 06/06/2019
Oggetto	RINNOVO DI CONCESSIONE PER IL PRELIEVO DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGUO IN LOCALITA' SAN PANCRAZIO PARMENSE IN COMUNE DI PARMA (PR) CON VARIANTE NON SOSTANZIALE (SOSTITUZIONE POZZO). DITTA: SOCIETA' AGRICOLA ELEUTERI GIOVANNI & C. S.S. PRATICA: PRPPA2369
Proposta	n. PDET-AMB-2019-2821 del 06/06/2019
Struttura adottante	Unità Progetto Demanio idrico
Dirigente adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno sei GIUGNO 2019 presso la sede di Largo Caduti del Lavoro, 6 - 40122 - Bologna, il Responsabile della Unità Progetto Demanio idrico, DONATELLA ELEONORA BANDOLI, determina quanto segue.

LA DIRIGENTE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche) e il r.d. 1775/1933 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici);
- la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti);
- il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale); il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare gli artt. 152-156; la l.r. 9/1999 (Disciplina della procedura di V.I.A); il r.r. 41/2001 (Regolamento per la disciplina del procedimento di concessione di acqua pubblica); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali); il Piano di tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, 40/2005; la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 2/2015, in particolare l'art. 8 (Entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. in materia di canoni e spese istruttorie 609/2002 e 1325/2003; 1274, 2242 e 1994 del 2005; 1985/2011; 65/2015; la d.G.R. 787/2014, sulla durata delle concessioni; la d.G.R. 2067/2015 (Attuazione Direttiva Quadro sulle Acque 2000/60/CE); le d.G.R. 1415, 1792 e 2254 del 2016, in materia di quantificazione volumetrica dei canoni per uso irriguo;
- le d.G.R. 1927/2015 (Approvazione Progetto Demanio idrico) e 100/2017 (Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Unità Specialistica “*Progetto Demanio Idrico*”);

PRESO ATTO che:

- con domanda PG/2016/0000575 del 04/01/2016, presentata ai sensi degli artt. 27 e 28, R.R. 41/2001, Eleuteri Giovanni, c.f. LTRGNN39L26L772R, ha richiesto il rinnovo con cambio di titolarità della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee mediante opera fissa,

con scadenza al 31 dicembre 2015, assentita al Sig. Aimi Massimo, c.f. MAIMSM71R19I153L con det. 16219/2011 (cod. PRPPA2369);

– che con domanda PG/2019/39504 del 12/03/2019, presentata ai sensi dell’art. 31 comma 5, R.R. 41/2001, Eleuteri Giovanni, a nome della Società Agricola Eleuteri Giovanni & C. S.S., c.f. 01201350335 ha chiesto l’autorizzazione alla perforazione dell’opera di presa descritta di seguito, in sostituzione del **pozzo codice risorsa PRA1143** esistente e lesionato:

- pozzo avente profondità di 30 m dal piano di campagna;
- ubicazione: Comune di Parma, Località San Pancrazio Parmense (PR), su terreno di proprietà della concessionaria, censito al Fg. 4 Mapp. 27, coordinate UTM-RER: X: 599.289 Y: 967.516;
- destinazione della risorsa ad uso irriguo;
- portata massima pari a l/s 30;
- volume d’acqua complessivamente prelevato pari a mc/annui 19.423,50;

– che con nota PG/2019/86222 del 31/05/2019, il Dott. Geol. Marco Vannucchi, a nome e per conto della Società Agricola Eleuteri Giovanni & C. S.S., ha chiesto di spostare il punto di riperforazione, rispetto alla posizione inizialmente individuata, nel Foglio 4 Mappale 31, coordinate UTM-RER: X: 599.224 Y: 967.639, su terreno di proprietà della concessionaria, in modo da localizzare la nuova opera in posizione tale da consentirne in modo più agevole l’allaccio alla linea elettrica con logistica migliore rispetto alla situazione esistente;

CONSIDERATO che:

- il prelievo è stato esercitato legittimamente dopo la scadenza della concessione a seguito della presentazione della domanda di rinnovo nel termine di legge, con le modalità stabilite nell’atto di concessione oggetto di rinnovo, di cui alla det. 16219/2011;
- la destinazione d’uso della risorsa idrica risulta qualificabile, per la definizione del canone, come uso extradomestico irriguo;

RITENUTO:

- di assentire la perforazione di nuovo pozzo in sostituzione di quello esistente che dovrà essere tombato con le modalità indicate nel disciplinare;
- di concedere un prelievo di 19.424 mc/annui pari al fabbisogno massimo calcolato sulla base della normativa vigente, soddisfacente per i bisogni dichiarati nella relazione tecnica depositata a corredo dell'istanza pari a 19.423,50 mc/annui, nonostante che con det. 16219/2011 erano stati concessi 19.440 mc/annui di prelievo massimo;

CONSIDERATO che:

- nelle vicinanze non risultano disponibili fonti alternative utili a soddisfare il fabbisogno idrico del richiedente in relazione all'uso richiesto;
- in base alla valutazione *ex ante* condotta col “metodo Era” di cui alla “Direttiva Derivazioni”, ricade nei casi di “Attrazione”, definiti dalla medesima direttiva;
- non determina influenze negative importanti sullo stato del corpo idrico interessato;

PRESO ATTO che per la concessione in corso di rinnovo era già stato acquisito il parere dell'Autorità di Bacino (prot. n. PG.2009.0233167 del 19/10/2009);

ACQUISITO il parere del Consorzio di Bonifica Parmense (nota prot. n. PG/2019/74239 del 10/05/2019) che comunica che i terreni interessati dal pozzo irriguo non rientrano nel territorio irriguo consortile perché non serviti dalla risorsa idrica erogata dallo stesso;

ACCERTATO che:

- risulta versato un deposito cauzionale di € 51,65 sul c/c postale 00367409 (incassato con reversale 443 al 31/12/2007) dal Sig. Massimo Aimi per la concessione precedentemente rilasciata con det. 16219/2011 e scaduta in data 31/12/2015;
- risultano in regola i versamenti delle annualità pregresse;
- la ditta richiedente ha corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie e a titolo di canone per l'anno 2019;

- la ditta richiedente ha versato in data 28/05/2019, la somma pari a 250,00 euro dovuta a titolo di deposito cauzionale;

RITENUTO, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rinnovo della concessione cod. PRPPA2369;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire alla Società Agricola Eleuteri Giovanni e C. S.S., c.f. 01201350335 il rinnovo della concessione (pratica PRPPA2369) a derivare acqua pubblica mediante pozzo avente profondità di m. 30 dal piano campagna, ubicato in Comune di Parma, Località San Pancrazio Parmense, su terreno di proprietà della concessionaria, censito al Fig. 4 Mapp. 31, coordinate UTM-RER: X: 599.224 Y: 967.639, con le seguenti caratteristiche:
 - portata massima di acqua derivabile pari a l/s 30;
 - volume complessivo annuo di acqua derivabile pari a mc/annui 19.424;
 - destinazione della risorsa ad uso irriguo;
2. di assentire alla Società Agricola Eleuteri Giovanni e C. S.S., c.f. 01201350335 l'autorizzazione alla perforazione dell'opera di presa in sostituzione e con analoghe caratteristiche di quella esistente ammalorata;
3. di stabilire che il rinnovo della concessione sia rilasciato fino al 31 dicembre 2028;
4. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, sottoscritto per accettazione dalla concessionaria in data 06/06/2019;
5. di dare atto che l'importo del canone 2019 è pari a 79,48 euro;
6. di dare atto che l'importo relativo al deposito cauzionale è pari a 250,00 euro;
7. di autorizzare lo svincolo del deposito cauzionale di € 51,65 versato dal Sig. Massimo Aimi (reversale 443 al 31/12/2007), in quanto la concessione è garantita dal deposito cauzionale versato dal nuovo concessionario;

8. di stabilire che entro **60 giorni** dalla realizzazione del nuovo pozzo la concessionaria provveda al tombamento del pozzo esistente sulla base delle indicazioni contenute nel disciplinare allegato alla presente determinazione;
9. di stabilire che la concessionaria comunichi a questa Agenzia la data di inizio dei lavori di tombamento del vecchio pozzo almeno **20 giorni** prima, per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti;
10. di stabilire che entro il termine di **30 giorni** dalla fine dei lavori, la richiedente trasmetta a questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo;
11. di notificare il presente provvedimento alla Società Agricola Eleuteri Giovanni e C. S.S. attraverso posta elettronica certificata;
12. di notificare il presente provvedimento al Sig. Massimo Aimi attraverso raccomandata A/R;
13. di notificare il presente provvedimento alla Regione Emilia-Romagna per gli adempimenti relativi allo svincolo del deposito cauzionale versato dal Sig. Massimo Aimi;
14. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
15. di provvedere alla pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul BURERT;
16. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
17. di dare atto che la Responsabile del procedimento è la dott.ssa Rossella Francia;
18. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto

riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile
Unità Progetto Demanio Idrico
Donatella Eleonora Bandoli
ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di derivazione da acque pubbliche sotterranee rilasciata alla Società Agricola Eleuteri Giovanni e C. S.S., c.f. 01201350335 (cod. PRPPA2369).

ARTICOLO 1 - UBICAZIONE E CARATTERISTICHE DELLA PERFORAZIONE

Ubicazione della perforazione: Comune di Parma (PR), Località San Pancrazio Parmense:

- coordinate catastali: foglio 4, mappale 31;
- coordinate UTM-RER: X= 599.224 Y= 967.639;

Quantità, modalità e destinazione d'uso del prelievo:

- la risorsa idrica prelevata è destinata ad uso irriguo per l'irrigazione di 18.85,20 ettari con un piano di coltivazione rotazionale mediamente suddiviso tra le seguenti colture: cereali (grano e orzo) ed erba medica (Ha 12.50,00) e pomodoro da industria (Ha 6.35,00).
- la tipologia dell'impianto irriguo è a goccia per il pomodoro da industria e a pioggia (rotolone) per l'erba medica;
- il prelievo di risorsa idrica è stabilito nel limite di portata massima di esercizio pari a l/s 30 e nel limite di volume complessivo pari a mc/annui 19.424;
- il prelievo di risorsa idrica deve essere esercitato nei mesi primaverili – estivi, durante il ciclo produttivo delle colture praticate;
- il prelievo avviene dal corpo idrico Conoide Taro-Parola - acquifero libero, cod. 0072ER-DQ1-CL.

Caratteristiche tecniche della perforazione:

- profondità massima di metri 30 dal piano di campagna;
- tubazioni in acciaio con diametro interno costante \varnothing 323 mm;
- parete filtrante da – 19 m a – 29 m dal piano di campagna;

- l'intercapedine tra la parete del foro e quella del pozzo deve essere colmata con bentonite idrorigonfiante con immissione dal basso;
- cementazione del vano anulare della parte sommitale del pozzo da -6/-8 sino a pc, tramite messa in opera di tampone di compactonite;
- elettropompa ad asse verticale con motore esterno della potenza di 50 kW;

I dati tecnici definitivi saranno acquisiti con la trasmissione della scheda pozzo di cui al seguente art. 2.

ARTICOLO 2 - COMUNICAZIONI

1. Per consentire le verifiche e i controlli necessari, il concessionario è tenuto a comunicare all'Amministrazione concedente, almeno **10 giorni** prima dell'inizio dei lavori di perforazione:

- la data di inizio dei lavori di perforazione;
- la data di ultimazione dei lavori di perforazione.

2. Entro **30 giorni** dall'ultimazione dei lavori, il concessionario deve, inoltre trasmettere all'Amministrazione concedente:

- la scheda tecnica, debitamente compilata, in cui dichiarare stratigrafia del sottosuolo e ogni esito della ricerca;
- una planimetria CTR scala 1:5.000 con evidenziato l'esatto punto di perforazione.

Il concessionario provvede alle prescritte comunicazioni tramite raccomandata con avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata all'indirizzo email dirgen@cert.arpa.emr.it.

ARTICOLO 3 - PRESCRIZIONI TECNICO COSTRUTTIVE

1. Il concessionario è tenuto ad eseguire i lavori a regola d'arte, attenendosi alle seguenti prescrizioni e alle altre prescrizioni eventualmente impartite, anche in corso d'opera, dall'Amministrazione concedente.

2. L'impresa incaricata della perforazione deve essere dotata delle attuali tecnologie disponibili nel settore specifico. In particolare è tenuta a procedere con impianti di perforazione attrezzati per il

controllo di eruzioni di gas e a realizzare una accurata cementazione dei tubi di rivestimento del pozzo stesso.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

L'eventuale rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali comporta l'immediata sospensione dei lavori di perforazione e l'immediata comunicazione del rinvenimento al *Servizio Pianificazione Ambientale della Provincia di Parma* affinché lo stesso adotti i provvedimenti eventualmente necessari ed a cui l'impresa incaricata della perforazione sarà tenuta ad attenersi.

3. La perforazione del pozzo deve essere effettuata con fluidi di perforazione composti da fanghi a base di acqua o semplicemente acqua, con l'ausilio di polimeri o bentonite.

4. Durante le operazioni di perforazione è richiesto un adeguato isolamento della porzione superficiale del pozzo spinto fino a comprendere tutti gli orizzonti acquiferi potenzialmente inquinabili, per evitare un possibile inquinamento anche accidentale delle falde acquifere.

Inoltre, ai fini del rilevamento periodico dei livelli e della qualità delle acque emunte, si richiede di realizzare una platea in cemento all'intorno del punto di perforazione e idonea regimazione, in modo da evitare l'infiltrazione di acque meteoriche nella testata del pozzo;

5. Si prescrive la cementazione fino al tetto della falda captata con la messa in opera di tappi di bentonite o cemento bentonite.

Il coperchio del pozzo deve essere dotato di un foro del diametro di mm. 25 chiuso con tappo filettato, per consentire misurazioni in sito.

L'equipaggiamento del pozzo deve essere provvisto di apposito rubinetto per il prelievo di campioni d'acqua.

6. I materiali di risulta provenienti dagli scavi e dalle perforazioni devono essere depositati su terreno di proprietà dell'impresa incaricata della perforazione che ha richiesto la presente autorizzazione, o conferiti in discariche autorizzate.

I fanghi liquidi o semiliquidi residui, eventualmente inutilizzati nei lavori di perforazione, devono essere conferiti ad idoneo impianto autorizzato di recupero o smaltimento.

7. In conformità a quanto previsto dal punto L del D.M. LL.PP. 11.3.1988, si richiede l'adozione di mezzi e modalità di estrazione dell'acqua tali da evitare l'accidentale estrazione del terreno o della sua frazione più fine ed eventuali cedimenti della superficie del suolo incompatibili con la stabilità e funzionalità dei manufatti presenti nella zona dell'emungimento.

L'impresa incaricata della perforazione si impegna a soddisfare le disposizioni pervenute dagli Enti interessati circa la salvaguardia della risorsa idrica sotterranea.

8. L'impresa è tenuta a sospendere immediatamente i lavori nel caso in cui, in corso d'opera, dovesse rendersi necessaria una variazione del sito della ricerca o di modifica delle caratteristiche dell'opera autorizzata, dandone contestualmente comunicazione all'Amministrazione concedente.

9. In tal caso i lavori potranno riprendere solo dopo il rilascio del provvedimento di variante.

ARTICOLO 4 - OSSERVANZA DI LEGGI

1. Nell'esecuzione dei lavori l'impresa incaricata è tenuta ad osservare tutte le norme volte ad evitare danni alle persone ed alle cose, secondo quanto stabilito dal d.lgs. n. 81 del 2008 s.m.i.

La zona di perforazione deve essere provvista di adeguata barriera di delimitazione per evitare l'accesso di persone estranee ai lavori.

Nell'esecuzione dei lavori devono inoltre essere osservate tutte le norme volte a salvaguardare i giacimenti, nella eventualità di rinvenimento di idrocarburi liquidi o gas naturali.

Al termine dei lavori le aperture esistenti nel suolo, siano esse in corrispondenza della testata del pozzo o dell'avampozzo, dovranno essere provviste di coperture.

2. L'impresa incaricata della perforazione è tenuta alla piena ed esatta osservanza di tutte le norme legislative generali e speciali in materia di acque pubbliche e di tutela delle acque dall'inquinamento.

3. Sono a carico dell'impresa incaricata della perforazione tutte le spese inerenti alla vigilanza da parte dell'Amministrazione concedente, che si riserva di procedere in qualsiasi momento al controllo dei lavori autorizzati e dalle modalità di utilizzazione dell'acqua edotta.

ARTICOLO 5 - SANZIONI

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il concessionario che violi il presente atto, è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2, l.r. 3 del 1999.

ARTICOLO 6 - TOMBAMENTO E MESSA IN SICUREZZA DEL POZZO

1. Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a comunicare a questa Agenzia la data di inizio dei lavori almeno **20 giorni** prima l'inizio degli stessi per consentire gli eventuali ed opportuni accertamenti.

2. Per l'esecuzione delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza si prescrive di:

- rimuovere i manufatti tecnologici adibiti all'emungimento dell'acqua (pompa, tubi di mandata, rivestimento foro ecc.);
- riempire con materiale granulare i tratti di pozzo non interessati dai filtri;
- riempire i tratti di pozzo interessati dai filtri con getto a pressione di boiaccia di cemento da eseguirsi con pachet semplice o doppio a partire dal fondo del pozzo, in modo che la cementazione interessi sia il dreno che parte dell'acquifero circostante;
- eseguire un isolamento stratigrafico del dreno punzonando la colonna ed immettendo boiaccia cementizia in pressione (pacher doppio), in modo da evitare un collegamento idraulico tra falde diverse attraverso il dreno del pozzo posto all'esterno della colonna;
- riempire il vano con la testa pozzo (se esistente) con asfalto o cemento, mediante inerti e sigillatura fino al piano di campagna (per uno spessore minimo di 20 cm.).

3. Il soggetto obbligato al tombamento e alla messa in sicurezza del pozzo è tenuto a trasmettere a

questa Agenzia una dichiarazione resa ai sensi dell'art. 47, d.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante l'avvenuta regolare esecuzione di quanto prescritto, con allegato un report fotografico delle operazioni di tombamento e messa in sicurezza del pozzo.

4. Tale comunicazione deve essere trasmessa entro il termine di **30 giorni** dalla fine dei lavori.

ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente postale 1018766103 o tramite bonifico bancario sul conto corrente IT94H0760102400001018766103 intestato a STB – Affluenti Po, pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito.

2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 8 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 250,00 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.

ARTICOLO 9 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2028.

2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare il prelievo in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal

disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.

3. Il concessionario può rinunciare alla concessione dandone comunicazione scritta all'Amministrazione concedente, fermo restando l'obbligo di pagare il canone fino al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di rinunciare alla concessione o di non rinnovarla è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 10 - REVOCA/DECADENZA

1. Il concessionario decade dalla concessione nei seguenti casi: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi. L'Amministrazione concedente dichiara la decadenza dalla concessione qualora il concessionario, regolarmente diffidato, non abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione entro il termine perentorio di trenta giorni dalla diffida. Nel caso di subconcessione a terzi, la decadenza è immediata.

2. L'Amministrazione concedente può revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico o qualora si rendano disponibili risorse idriche alternative non pregiate idonee all'uso richiesto e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne determinino decadenza. La revoca della concessione non dà diritto ad alcuna indennità.

3. In caso di revoca o decadenza, il concessionario è tenuto agli adempimenti indicati dall'Amministrazione concedente per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 11- OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. **Dispositivo di misurazione** – Il concessionario è tenuto ad installare idoneo e tarato dispositivo di misurazione della portata e del volume di acqua derivata e a trasmettere i risultati rilevati entro il 31 gennaio di ogni anno, ad ARPAE – Struttura Autorizzazioni e Concessioni, competente per territorio e al Servizio Tutela e Risanamento Acqua, Aria e Agenti fisici della Regione Emilia Romagna. Il concessionario è tenuto a consentire al personale di controllo l'accesso agli strumenti di misura ed alle informazioni raccolte e registrate.
2. **Cartello identificativo** – Il concessionario è tenuto a collocare in prossimità delle opere di presa un cartello delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 in cui indicare il proprio nominativo, il codice di concessione e il suo termine di scadenza.
3. **Variazioni** – Il concessionario è tenuto a comunicare preventivamente all'Amministrazione concedente ogni variazione relativa alla destinazione d'uso dell'acqua e alle opere di prelievo contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, ai fini della necessaria autorizzazione.
4. **Sospensioni del prelievo** – Il concessionario è tenuto a sospendere il prelievo qualora l'Amministrazione concedente disponga limitazioni temporali o quantitative dello stesso. La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti per un periodo non superiore ai tre mesi non dà luogo a riduzione del canone annuo.
5. **Subconcessione** – Il concessionario non può cedere o vendere a terzi la risorsa idrica oggetto di concessione, pena la decadenza immediata dal diritto a derivare.
6. **Cambio di titolarità** – Il concessionario è tenuto a comunicare il cambio di titolarità all'Amministrazione concedente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento.
7. **Cessazione dell'utenza** – Il concessionario è tenuto a comunicare l'eventuale cessazione dell'utenza da qualsiasi causa determinata, e ad eseguire, a proprie spese, le prescrizioni impartite dall'Amministrazione concedente per la rimozione delle opere di presa ed il ripristino dei luoghi. Nel caso in cui non vi provveda, l'Amministrazione concedente procede d'ufficio all'esecuzione

dei lavori, con onere delle spese a carico del concessionario.

8. Responsabilità del concessionario - Il concessionario è tenuto al risarcimento dei danni arrecati, in dipendenza della concessione, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente indenne da qualsiasi responsabilità anche giudiziale.

ARTICOLO 12 – VERIFICA DI CONGRUITÀ

1. L'Amministrazione concedente può rivedere, modificare o revocare la concessione qualora non sia verificata la congruità della derivazione con gli obiettivi da raggiungere al 2021 e al 2027, ai sensi della direttiva 2000/60/CE, senza corresponsione di alcun indennizzo a favore del concessionario, fatta salva la riduzione del canone.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.